

Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?

- a cura di *Filippo Capurro* - Maggio 2022 -

Licenziamento del dirigente durante il blocco Covid: legislatore inconsapevole o solo in vena di indovinelli?

di F. Capurro - 25 Maggio 2022

Uno strano problema

La norma emergenziale sul blocco dei licenziamenti, per come è formulata, non sembra aver avuto presente la questione dei dirigenti, a meno di voler pensare – cosa che mi sentirei di escludere – che il legislatore abbia inteso formulare un complesso indovinello per l'interprete.

La lacuna normativa non esime naturalmente dalla necessità di trovare una regola, ma aver chiaro che il legislatore dell'emergenza stava improvvisando, evita almeno aspettative eccessivamente ambiziose sulla qualità della risposta, benché non necessariamente su quella della ricerca.

La sentenza del Tribunale di Milano, 16 dicembre 2021, n. 2707, che qui si segnala, è un'ulteriore incursione sul tema, che offre l'occasione per un esame degli argomenti rilevanti al fine di trovare, o quanto meno di tentare di avvicinarci, a una soluzione plausibile.

Il dato letterale e l'interpretazione della legge

Va subito osservato che il **tenore letterale** della norma è a dir poco equivoco in relazione alla posizione dei dirigenti.

Chi ha ritenuto di escludere i dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali ha poggato anzitutto sul riferimento che l'art. 46, d.l. n. 18/2020 (e successive proroghe) effettua ai soli licenziamenti individuali *"per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604"*. In sostanza si è detto che, giacché l'esclusione fa riferimento a una norma (appunto l'art. 3, l. n. 604/1966) che disciplina la materia del licenziamento di quadri, impiegati e operai, sarebbe da escludersi che il divieto possa riguardare i dirigenti, ai quali detta norma in effetti non si applica, per espressa previsione dell'art. 10 l. n. 604/1966. Così ad esempio Trib. Milano, 17 luglio 2021.

In senso contrario si è detto che il richiamo da parte della normativa emergenziale all'art. 3 l. n. 604/1966 è diretto soltanto ad individuare, sulla base della motivazione della intimazione di recesso, la **tipologia di licenziamento investito dal divieto**, ossia il licenziamento per motivi oggettivi, essendo l'intento del legislatore durante la pandemia quello di vietare tutti i licenziamenti per "motivi economici". Non a caso il richiamo sarebbe al solo art. 3 e non indistintamente alla l. n. 604/1966. Così Trib. Roma, ordinanza 11 febbraio 2021; Trib. Roma, 16 ottobre 2021 e la sentenza annotata. La ragione del blocco troverebbe il suo fondamento nel principio di solidarietà sociale al fine di non lasciare che il danno pandemico ricada esclusivamente sui lavoratori, esigenza comune anche ai dirigenti che sono tra l'altro più

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - 540512 - Fax 541167

In questo lavoro sviluppo le mie riflessioni sulla complessa questione del **licenziamento dei dirigenti durante il blocco Covid**.

All'interno del PDF è presente il Link alla sentenza commentata.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

